



Documento di consultazione
AEEGSI 607/2015/R/gas
Osservazioni di Energia Concorrente



ENERGIA CONCORRENTE



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Concorrente in ordine al documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (**Autorità**) 607/2015/R/gas, recante *Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 12 giugno 2015, n. 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013, fissata con deliberazione dell'Autorità ARG/gas 184/09, con termine invio osservazioni 18 gennaio 2016 (DCO).*

* * *

Premessa

In via generale, la scrivente Associazione auspica che la vicenda possa rapidamente concludersi dando ottemperanza alla sentenza in questione. Ciò anche in considerazione del fatto che le argomentazioni contenute nella stessa sentenza interessano potenzialmente anche il periodo regolatorio successivo (2014-2017) a quello di riferimento (2010-2013).

L'aspetto che più ci preme sottolineare è l'assoluta necessità che, una volta definite le eventuali somme da corrispondere agli operatori, il meccanismo di rimborso non influisca retroattivamente sui bilanci di trasporto, evitando in tal modo inopportuni e impraticabili conguagli *ex-post*. Condividiamo pertanto l'approccio dell'Autorità solo se l'eventuale compensazione economica sarà garantita attraverso un gettito da recuperare tramite la futura applicazione alla generalità degli utenti di componenti tariffarie *ad hoc* a valle del PSV. Ciò risulta a nostro avviso essenziale per salvaguardare l'affidabilità e la reputazione del mercato gas italiano.

Più in generale, Energia Concorrente auspica che il recupero di somme destinate al rimborso di determinate categorie di utenti attraverso la

definizione di corrispettivi applicati solo ed esclusivamente negli anni successivi alla loro definizione divenga un principio cardine della regolazione tanto nel settore gas che in quello elettrico. Nel caso in questione è perfino superfluo evidenziare come determinati contratti chiusi nel periodo 2010-2013 si sarebbero potuti anche non finalizzare a fronte di un mutato contesto regolatorio. Peraltro, le possibilità di recupero dei nuovi corrispettivi sarebbero estremamente limitate.

Risposte ai singoli spunti di consultazione

S1. Osservazioni in merito ai criteri di ripartizione dei ricavi riconosciuti nella componente capacity e commodity.

R1. Quello della corretta attribuzione dei costi del servizio di trasporto costituisce sicuramente un principio rilevante della regolazione nazionale e comunitaria. Al contempo, risulta condivisibile il fatto che la natura dei costi sostenuti dal TSO nell'offerta dei servizi di trasporto sia prevalentemente di tipo fisso. In ogni caso, la scrivente Associazione ritiene che il principio della *cost reflectivity*, da cui derivano le argomentazioni dell'Autorità a supporto della ripartizione *capacity/commodity* 90:10, non sia necessariamente l'unico da considerare, ma che lo stesso dovrebbe essere supportato ed affiancato da altri principi in grado di mitigare penalizzazioni e discriminazioni in capo a determinati soggetti. Il costo del servizio dovrebbe essere anche orientato alle modalità con cui questo viene fruito. Da questo punto di vista chiediamo all'Autorità di procedere con la massima determinazione alla definizione di nuovi prodotti di capacità più flessibili, in linea con i criteri individuati nel documento di consultazione 613/2015/R/gas.

S2. Osservazioni in merito alle modalità di valorizzazione del gas ceduto in natura dagli shipper nel corso del terzo periodo di regolazione.

R2. Si esprime sostanziale condivisione nei confronti della soluzione argomentata con riferimento alla rideterminazione dei costi dell'autoconsumo in capo agli utenti del trasporto, purché tale rideterminazione porti solo all'individuazione delle somme da rimborsare. Riteniamo dunque che l'unica strada perseguibile per recuperare le somme necessarie sia quella di definire un corrispettivo variabile addizionale (CV^{fuelold}) da applicare da ora a quando sarà necessario alla generalità degli utenti, sulla falsariga di quanto fatto in passato con l'addizionale CV^{bl} . Si esprime inoltre la necessità di adeguata trasparenza sull'ammontare complessivo del gettito da recuperare (con particolare riguardo all'indice di valorizzazione della *commodity* conferita in natura) e sul valore che la componente addizionale variabile CV^{fuelold} dovrebbe assumere a tal fine e per quanto tempo. Nello specifico, risulta essenziale che il valore di tale componente venga definito e pubblicato con largo anticipo, evitando impatti negativi sui costi addizionali del trasporto gas come quelli derivanti da inaspettati incrementi su base trimestrale. In particolare riteniamo che il nuovo corrispettivo andrebbe applicato nell'anno termico successivo a quello di pubblicazione della relativa delibera, e che la sua determinazione debba avvenire con almeno 6 mesi di anticipo rispetto all'inizio dell'anno termico garantendone al contempo la stabilità per almeno 1 anno.

S3. Osservazioni in merito all'esclusione dal price cap dei costi relativi al funzionamento delle centrali di compressione.

Pur condividendo le osservazioni generali in merito alle difficoltà applicative *ex-post* del principio del *price cap*, sollecitiamo l'applicazione di tale metodo per il futuro, incentivando l'impresa di trasporto ad attuare comportamenti virtuosi ed incrementare i livelli di efficienza delle proprie centrali di compressione.



Bologna, 18 gennaio 2016

Alessandro Bianco
Segretario generale